COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

45.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (3907);

Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163);

Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio ed agosto 1987 (3058) 3

PAG.

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 4, 7, 8 11, 13, 14, 16

Andreis Sergio 4, 11, 12, 14, 16

Boselli Anna Milvia 6, 16

Cederna Antonio 6, 7, 8

Cerutti Giuseppe 3, 6

Ciabarri Vincenzo 15

Donati Anna 13

Ferrari Marte, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica* 4 7, 14, 16

Galli Giancarlo 4, 6, 11

Martuscelli Paolo, *Relatore* 3, 6, 12, 14

Mazza Dino 14

Medri Giorgio 7, 16

Tarabini Eugenio 4, 11, 13, 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18,40.

DINO MAZZA, *Segretario f. f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Approvate, in un testo unificato, dal Senato) (3907); Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163); Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio ed agosto 1987 (3058).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 », già approvata in un testo unificato dal Senato nella seduta pomeridiana del 4 maggio 1989; e dei deputati Occhetto ed altri: « Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana »; Capria ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio ed agosto 1987 ».

Ricordo che nella seduta del 9 novembre 1989 avevamo interrotto l'esame dell'articolo 2 al momento di passare alla votazione del subemendamento Ronchi ed altri 0. 2. 1. 6, soppressivo del comma 10 dell'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Per quanto concerne il subemendamento in questione, signor presidente, ricordo che avevamo introdotto il comma 10 in quanto garantiva il rispetto, nell'esecuzione delle opere, degli strumenti urbanistici previsti e delle disposizioni dell'articolo 17 della legge n. 183.

In ogni caso, pur essendomi espresso negativamente nella precedente seduta, per cercare di accelerare l'*iter* del provvedimento, mi dichiaro favorevole alla modifica proposta.

GIUSEPPE CERUTTI. Mi dichiaro contrario alla soppressione del comma 10 e invito i presentatori, anche alla luce delle nuove modifiche predisposte, a ritirare l'emendamento. Faccio presente che abbiamo previsto la valutazione dell'impatto ambientale degli schemi di piano e abbiamo sottoposto all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il piano di sviluppo, il programma e i piani di bacino. Se operiamo uno stralcio dello schema di bacino, rispetto allo stralcio generale del piano, e

non diamo la possibilità, in base a quanto stabilito dall'articolo 17, di predisporre un piano, seppure di stralcio, per la realizzazione delle opere, tutto ciò che abbiamo fatto non avrebbe più senso.

EUGENIO TARABINI. Poiché ritengo che le procedure privilegiate stabilite nel testo approvato dal Senato rendano ancora più stringente quella disciplina che il sistema legislativo vigente ha stabilito, sono favorevole alla soppressione del comma 10 con la quale si ricade nelle procedure ordinarie che conseguono all'approvazione degli schemi di bacino, consentendo l'esecuzione delle opere senza che vi siano implicazioni di regime che vanno al di là degli scopi degli schemi, per gli stralci che ci riguardano, stabiliti dall'articolo 2.

GIANCARLO GALLI. Mi dichiaro contrario alla proposta di soppressione.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ronchi ed altri 0. 2. 1. 6, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, prima di passare alla votazione dell'articolo 2, chiedo che si faccia chiarezza su due punti, che fanno parte di quei cinque che avevamo posto fin dall'inizio di questo dibattito all'attenzione della Commissione: mi riferisco a quelli concernenti l'inserimento, in questo articolo, della valutazione d'impatto ambientale e della normativa sulle aree tutelate ed i parchi.

Ritenevamo, infatti, che solo sul tema dei parchi non vi fosse accordo, mentre abbiamo adesso dinanzi agli occhi un testo, presentato da alcuni colleghi a proposito della valutazione d'impatto ambientale, con il quale davvero si intende « sfogliare la margherita », per riprendere la frase già usata dal collega Mazza, e che è difforme da quello concordato in sede di Comitato ristretto.

Ora, poiché l'articolo 2 ha come titolo « Difesa del suolo e delle acque », e sia la valutazione di impatto ambientale, sia la normativa concernente i parchi hanno stretta attinenza con tale difesa, ritengo che questi due argomenti vadano discussi appunto prima di votare l'articolo 2.

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, a questo punto della discussione, dopo aver posto in votazione una serie di subemendamenti, non resta che approvare o respingere l'articolo 2. Nella scorsa seduta avevo proposto una pausa di chiarimento, dando mandato al relatore di coordinare il suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo: ma non possiamo ora attendere anche la definizione della valutazione di impatto ambientale.

Devo dunque porre in votazione l'articolo 2, e lei farà una dichiarazione di voto contrario o favorevole: stiamo discutendo in sede legislativa.

SERGIO ANDREIS. Lo so bene, signor presidente; vorrei che lei mi desse la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Andreis ?

SERGIO ANDREIS. Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Le darò la parola in proposito, dopo che avrò posto in votazione l'articolo 2.

SERGIO ANDREIS. Il patto intervenuto tra il gruppo verde e i gruppi di maggioranza era che si sarebbe trovato un accordo su cinque punti di merito da noi proposti: diversamente (lo ricordo), esistono mille modi per affondare la legge; si dica chiaramente ciò che si vuole fare, e giovedì ci ripresenteremo con duecento emendamenti per bloccare la discussione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, lei finora ha rispettato fino in fondo il regolamento: ma questo vale anche per gli altri, ed io devo applicare il regolamento,

ai sensi del quale un articolo, esaminati i vari emendamenti e subemendamenti, va posto in votazione.

Passiamo quindi alla votazione del testo coordinato dell'emendamento 2. 1 interamente sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal relatore, come modificato dai subemendamenti ad esso apportati. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo porrò in votazione in linea di principio dopo averne dato lettura:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Difesa del suolo e delle acque).

1. In attuazione dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l'autorità di bacino del Po predispone lo schema previsionale e programmatico individuando gli stralci che riguardano i bacini idrografici dell'Adda-Mera-Lago di Como, dello Spöl, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio, assicurando il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 3 della medesima legge e in particolare dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del predetto articolo, attribuendo adeguate risorse per interventi di manutenzione preventiva nel territorio montano, la salvaguardia a fini idropotabili delle acque nel lago di Como, la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla diga di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione, con riguardo specifico alla città di Como.

2. Per le finalità di cui alla lettera *d)* dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, fino all'approvazione degli stralci ai sensi della presente legge, non è consentita l'apertura di nuove cave se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di accertata indisponibilità del personale già in servizio nei quadri transitori di cui all'articolo 9, comma 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzato in anticipata attuazione dello stesso articolo 9, ad assumere cinque unità di personale tecnico specializzato da assegnare a una sezione del Servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio.

4. In attuazione dell'articolo 31, lettera *a)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione Lombardia si avvale del proprio servizio geologico per gli adempimenti previsti dagli schemi di cui al presente articolo.

5. Una quota non inferiore al 10 per cento della disponibilità destinata ai bacini di cui all'articolo 2 della presente legge, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, è destinata alla manutenzione preventiva del territorio montano, ivi compresi le misure e gli incentivi della gestione geomorfologica del territorio.

6. Qualora lo schema di bacino del Po sia stato già adottato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità di bacino del Po è tenuta a definire le integrazioni e le eventuali modifiche entro 120 giorni della predetta data, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3.

7. L'autorità di bacino trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri gli stralci di cui al comma 1 al fine del contestuale esame ed adozione con la proposta di piano di cui all'articolo 3.

8. Qualora l'autorità di bacino non provvede nei termini previsti, e comunque non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, previo invito a provvedere, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri proposte in attuazione del presente articolo.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento, affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

L'onorevole Cederna ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Il piano di bacino di cui alla presente legge si basa, oltre che sugli elaborati previsti dalla legge 18 maggio 1989,

n. 183, anche su una « carta del rischio idrogeologico » dell'intero territorio interessato da elaborarsi in collaborazione con i servizi tecnici nazionali, la cui prima stesura è da redigersi ed approvarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché su criteri di valutazione dell'impatto ambientale delle opere previste o prevedibili sulla base di criteri anche integrativi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988.

2. Le eventuali deroghe agli strumenti urbanistici ed il ricorso alle procedure di silenzio-assenso previsto dalle leggi vigenti sono sospesi nelle aree definite a rischio idrogeologico dalla « carta del rischio » di cui al precedente articolo 2, comma 1, e che ha valore di variante agli strumenti urbanistici comunali.

2. 01.

L'onorevole Galli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Gli schemi di bacino di cui al precedente articolo 2 sono predisposti sulla base dell'accertamento delle condizioni di rischio idrogeologico presenti nei territori interessati, opportunamente documentato in elaborati predisposti a corredo degli schemi stessi.

2. I medesimi schemi di bacino possono definire aree da sottoporre a vincolo di inedificabilità, anche transitoria, delle aree a rischio, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali.

2. 02.

GIANCARLO GALLI. Il problema sollevato dall'onorevole Cederna con l'articolo aggiuntivo da lui proposto è senz'altro da tenere in considerazione; la formulazione scelta però non mi sembra adeguata, perché la carta del rischio idrogeologico finirebbe con l'avere valore urbanistico.

Allora, la soluzione forse più semplice, più aderente al contesto (anche se sarà necessario un coordinamento), e che mi sembra coerente con la dizione proposta dal collega Cederna, consiste nello stabilire che gli schemi di bacino – ma sarebbe forse meglio parlare di stralci dello schema di bacino – sono predisposti sulla base dell'accertamento delle condizioni di rischio idrogeologico, e che tali schemi, conseguentemente, possono porre vincoli di inedificabilità anche transitoria nelle aree a rischio, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali. Del resto, il problema sollevato dall'onorevole Cederna dimostra anche quanto fosse giusto dare valore di piano territoriale, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, agli schemi di bacino.

ANTONIO CEDERNA. Il comma 2 del mio articolo aggiuntivo si riferisce all'esperienza fatta dalla regione Emilia-Romagna, la quale, nel suo piano territoriale paesistico, individuate le aree a rischio, le ha escluse da qualsiasi possibilità di intervento. Insisto su un punto che mi sembra ovvio, cioè che la carta del rischio deve essere la base conoscitiva per ogni intervento, e quindi deve fungere da remora contro certe previsioni insediative contenute nei piani regolatori. Ora non mi sembra – se non erro – che nell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Galli questa garanzia sia abbastanza evidenziata.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cederna, mentre mi dichiaro favorevole a quello presentato dall'onorevole Galli, proponendo però la sostituzione, al comma 1, della parola « schemi » con le altre « stralci dello schema », e al comma 2, delle parole « schemi di bacino » con la seguente « stralci ».

GIUSEPPE CERUTTI. Dichiaro di condividere l'articolo aggiuntivo Galli, in quanto risponde, a mio avviso, agli obiettivi che il disegno di legge in esame intende perseguire.

ANNA MILVIA BOSELLI. Mi dichiaro contraria all'articolo aggiuntivo Galli, in quanto, pur accogliendo la parte di quello presentato dall'onorevole Cederna, riguardante il rischio idrogeologico, non prende, invece, in considerazione la parte contenuta al comma 1 dell'articolo aggiuntivo Cederna, cioè quella relativa ai criteri di valutazione dell'impatto ambientale. Non ritengo, pertanto, che l'articolo aggiuntivo Galli possa assorbire quello Cederna, il cui contenuto è assai più ampio.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Concordo con le argomentazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cederna 2.01, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Galli 2.02, accettato dal relatore e dal Governo, come riformulato dal relatore.

(È approvato).

L'onorevole Cederna ha presentato altresì il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*ter*.

1. Ai fini dell'attuazione dello speciale programma di manutenzione preventiva e diffusa di cui all'articolo 3, comma 3, è istituita, a cura della regione Lombardia e sulla base di indirizzi e direttive stabiliti di concerto fra i ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale, un'agenzia regionale per la manutenzione del territorio.

2. Ai fini della migliore attuazione della presente legge è istituito, a cura della regione Lombardia e sulla base di indirizzi e direttive stabiliti dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un istituto di ricerca per l'ecologia e le tecnologie ambientali applicate alla manutenzione del territorio montano.

3. Con gli stessi obiettivi di cui ai commi precedenti del presente articolo, a cura della regione Lombardia e sulla base di indirizzi e direttive stabiliti dal ministro della pubblica istruzione, è istituito un'istituto professionale per la manutenzione del territorio montano.

2. 03.

ANTONIO CEDERNA. Ritengo che su quest'articolo aggiuntivo la Commissione dovrebbe esprimersi positivamente, in quanto esso prevede l'istituzione di un'agenzia di valle regionale per la manutenzione del territorio montano, il cui abbandono può considerarsi la causa prima di tanti danni e lutti. Ai colleghi non dovrebbe sfuggire che l'istituzione della suddetta agenzia arrecherebbe benefici anche dal punto di vista dell'occupazione, in quanto in quest'azione di manutenzione verrebbe utilizzata manodopera qualificata.

Per i motivi esposti, invito di nuovo i colleghi ad esprimersi favorevolmente su questo articolo aggiuntivo.

GIORGIO MEDRI. Anch'io, come il collega Cederna, sono convinto della assoluta necessità di un'adeguata manutenzione del territorio montano, ma non ritengo che la soluzione proposta con quest'articolo aggiuntivo sia la migliore; infatti, considerati i risultati di agenzie analoghe a questa (penso, per esempio, alle agenzie istituite in altre regioni), ho l'impressione che rischieremmo, semplicemente, di creare un nuovo, inutile organismo.

Per tali motivi, mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo Cederna 2. 03.

PRESIDENTE. Onorevole Cederna, anche in considerazione del fatto che il suo articolo aggiuntivo fa riferimento al comma 3 dell'articolo 3, che dobbiamo ancora esaminare, le chiedo se non ritenga opportuno, in questa fase, accettare di ritirarlo, riservandosi di ripresentarlo eventualmente riferito ad altra parte dell'articolato.

ANTONIO CEDERNA. Dichiaro di ritirarlo, signor presidente, accettando il suo suggerimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Piano di ricostruzione e sviluppo economico).

1. Per quanto riguarda la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico, la regione elabora e adotta un piano avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) ripristino ed adeguamento delle infrastrutture dei centri urbani con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;

b) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, con priorità al sistema ferroviario. Il piano-programma definirà anche un adeguato sistema intervallivo di comunicazioni. A questo fine sono considerati funzionali al sistema intervallivo anche i collegamenti con i Cantoni svizzeri nonché quelli con la provincia autonoma di Bolzano;

c) riattivazione e sostegno delle attività produttive, con particolare riguardo alle attività agricole e forestali, turistiche e ricettive compreso l'esercizio dei servizi di trasporto a fune, artigianali e manufatturiere, nonché sportive, anche mediante la concessione da parte della regione di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonché l'erogazione di contributi per l'incremento del fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato ai fini del più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalità della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Nella concessione di contributi ad imprese deve essere data particolare considerazione agli insediamenti che privilegiano l'incremento dell'occupazione, a quelli che comportano ridotto consumo di territorio utilizzando le aree attrezzate e agli insediamenti del terziario avanzato ad alto valore aggiunto, nonché agli interventi finalizzati a ridurre l'impatto ambientale derivante dalle attività produttive esistenti;

d) distribuzione articolata dei servizi sociali nei territori di cui all'articolo 1, al fine di favorire migliori condizioni di accesso e utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore e formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni;

e) recupero e conservazione del patrimonio culturale e ambientale con priorità per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici già individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e già trasmessi al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Agli interventi sulla strada statale n. 38, ed in particolare all'intervento occorrente per la sollecita realizzazione del collegamento Sondalo-Bormio, sulla strada statale n. 36, sulla strada statale n. 340 direzione Regina, sulla strada statale n. 659, nonché a quanto occorrente per la realizzazione dei raccordi funzionali all'attraversamento di Lecco ed al collegamento con l'esistente viabilità, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205.

3. La regione Lombardia provvede al completamento della ricostruzione negli abitati distrutti dagli eventi calamitosi del 1983, nella provincia di Sondrio, utiliz-

zando una quota fino a lire 1.500 milioni dell'autorizzazione di spesa per il 1989 di cui all'articolo 1.

4. Le economie, o gli eventuali avanzi, risultanti dalla gestione dei fondi stanziati per le calamità del 1983 sono portati ad incremento delle disponibilità del piano-programma e sono destinati all'attuazione della legge della regione Lombardia del 30 novembre 1983, n. 86.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Piano di ricostruzione e sviluppo economico).

1. Per quanto riguarda la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico, la regione elabora e adotta una proposta di piano avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) ripristino ed adeguamento delle infrastrutture dei centri urbani con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;

b) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como con priorità al sistema ferroviario, ivi compresi studi finalizzati alla riattivazione di tratte dismesse;

c) riattivazione e sostegno delle attività produttive, anche mediante la concessione da parte della regione di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonché l'erogazione di contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai fini del più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalità della legge 15 ottobre 1981, n. 590; nella concessione di contributi ad imprese deve essere data particolare considerazione agli insediamenti che privilegiano l'incremento dell'occupazione, a quelli che comportano ridotto consumo di territorio utilizzando le aree attrezzate e agli insediamenti del terziario avanzato ad alto valore aggiunto, nonché agli interventi finalizzati a ridurre l'impatto ambientale derivante dalle attività produttive esistenti;

d) distribuzione articolata dei servizi sociali al fine di favorire migliori condizioni di accesso e utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore e formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni;

e) recupero e conservazione del patrimonio culturale e ambientale con priorità per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici già individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e già trasmessi al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Agli interventi sulla strada statale 38, ed in particolare all'intervento occorrente per la sollecita realizzazione del collegamento Sondalo-Bormio, sulla strada statale n. 36, sulla strada statale 340 diramazione Regina, sulla strada statale n. 659, nonché a quanto occorrente per la realizzazione dei raccordi funzionali all'attraversamento di Lecco ed al collegamento con l'esistente viabilità, si applicano, fino alla concorrenza di 600 miliardi, le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205.

3. La regione Lombardia provvede al completamento della ricostruzione negli abitati distrutti dagli eventi calamitosi del 1983, nella provincia di Sondrio, utiliz-

zando una quota fino a lire 1.500 milioni dell'autorizzazione di spesa per il 1989 di cui all'articolo 1.

4. Le economie, o gli eventuali avanzi, risultanti dalla gestione dei fondi stanziati per le calamità del 1983 sono portati ad incremento delle disponibilità del piano-programma e sono destinati all'attuazione della legge della regione Lombardia del 30 novembre 1983, n. 86.

5. La proposta di piano di ricostruzione e sviluppo economico individua la ripartizione delle risorse per le diverse destinazioni e singoli interventi utilizzando anche le ulteriori disponibilità assicurate da altre leggi ordinarie, con particolare riguardo ai sistemi di viabilità e trasporto, e assicurandone il coordinamento con tutte le altre risorse, comunque disponibili, nei bilanci o programmi di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici, anche economici, nonché concessionari di pubblici servizi.

6. La proposta di piano individua i criteri per la concessione entro il limite di lire 100 miliardi annui al lordo delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3, dei contributi in conto capitale e delle agevolazioni creditizie di cui al presente articolo ed indica le competenze, le procedure e le modalità di attuazione delle sue previsioni.

7. La quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

8. la proposta di piano è trasmessa dalla regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Presidente del Consiglio, per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3.

3. 1.

A tale emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, lettera a), *aggiungere all'inizio le parole:* in coordinamento con l'autorità di bacino.

0. 3. 1. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le parole:* secondo uno studio ed un piano di trasporti volto a privilegiare la penetrazione ragionata e finalizzata a scoraggiare gli attraversamenti intervallivi.

0. 3. 1. 2.

Cederna, Serafini, Ciabarri.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* terziario avanzato ad alto valore aggiunto *con le seguenti:* terziario ad alta occupazione qualificata ed alto contenuto tecnologico innovativo.

0. 3. 1. 3.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* nonché *sostituire le parole successive con le seguenti:* interventi volti ad eliminare gli effetti inquinanti derivanti dalle attività produttive esistenti anche mediante bonifiche di discariche non conformi alle normative vigenti e la realizzazione di idonei impianti di smaltimento e trattamento.

0. 3. 1. 4.

Galli, Medri, Polverari, Mazza.

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* culturale *sopprimere la seguente:* e.

0. 3. 1. 5.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* ambientale, *aggiungere la seguente:* paesaggistico.

0. 3. 1. 6.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* edifici, *sopprimere la seguente:* già.

0. 3. 1. 7.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* ambientali, *aggiungere le seguenti:* e dal

Ministero dei lavori pubblici. *Di conseguenza sopprimere fino alla fine.*
0. 3. 1. 8.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
0. 3. 1. 9.

Ciabarri, Cederna, Boselli, Sapio, Serafini.

Al comma 5, dopo la parola: trasporto, *aggiungere le seguenti:* nonché di infrastrutture per l'approvvigionamento di fonti energetiche a basso inquinamento.
0. 3. 1. 10.

Mazza.

Al comma 8, sostituire le parole: articolo 1, comma 3, *con le seguenti:* articolo 1-*bis*.
0. 3. 1. 11.

Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 1-*bis* viene liquidata, a carico delle disponibilità del piano, la spesa occorsa per la sua formazione e ne viene disposto il rimborso alla regione Lombardia. Nello stesso modo viene disposto per la spesa che la regione abbia dovuto affrontare per la formazione delle proposte di cui al comma 9 dell'articolo 2.
0. 3. 1. 12.

Il Relatore.

SERGIO ANDREIS. Non capisco perché non si affrontino a questo punto i due nodi rimasti insoluti della valutazione di impatto ambientale e delle zone protette.

PRESIDENTE. Se non vado errato, tali questioni sono affrontate con successivi emendamenti.

EUGENIO TARABINI. Poiché si era proposto di sostituire il titolo, conseguentemente i problemi della valutazione di impatto ambientale passerebbero all'interno dell'articolo 5. Nell'ambito di questo articolo, riguardante la formazione del piano, si è pensato d'introdurre sia la valutazione d'impatto ambientale del piano stesso, sia la valutazione d'impatto ambientale dei singoli progetti successivi all'approvazione del piano e relativi alla sua attuazione. Perciò i problemi della VIA saranno affrontati in sede di esame dell'articolo 5.

L'onorevole Andreis non può chiedere che essi siano affrontati in questo momento, perché la VIA riguarda la parte idrogeologica e quella socio-economica. Quindi, è necessario prima affrontare questi due aspetti e dopo esaminare la questione della VIA nella sede più opportuna individuata nell'articolo 5.

GIANCARLO GALLI. Ritengo che le norme sulla VIA e sulle aree protette possano essere collocate prima dell'articolo 5 o subito dopo di esso. Il loro inserimento all'interno dell'articolo 5 non credo sia molto produttivo, trattandosi di materia molto specifica e per giunta controversa. In ogni caso, tali questioni dovrebbero essere esaminate dopo l'articolo 4, anzi dopo l'articolo 3-*bis* riguardante le aree protette.

SERGIO ANDREIS. A mio avviso sia la questione delle aree protette sia la valutazione d'impatto ambientale non possono non essere strettamente connesse all'articolo 3, il cui titolo è: « Piano di ricostruzione e sviluppo economico ».

I nostri emendamenti si pongono come aggiuntivi rispetto all'articolo 3.

PRESIDENTE. Siamo in sede di esame dell'articolo 3. Dopo la sua conclusione, potremo passare all'esame dei relativi articoli aggiuntivi.

SERGIO ANDREIS. Vorrei esprimere una serie di considerazioni sull'articolo 3, dal momento che a noi sembra che il suo contenuto si discosti dall'impianto generale cui si ispirano i primi articoli del testo in discussione.

In primo luogo, devo far notare che il comma 3 dell'articolo in esame è completamente fuori tema e risulta particolarmente sgradevole, ove si consideri che in esso è contenuta una previsione che non ha assolutamente niente a che vedere con il titolo della legge che – come i colleghi ricordano – concerne interventi di ricostruzione e rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti interessate dagli eventi del 1987. Il comma 3 dell'articolo 3, al contrario, prevede un intervento di natura clientelare che il Governo, con molta insistenza, ha voluto riproporre nella formulazione del provvedimento. Si tratta dell'*ex* articolo 8 del testo trasmesso dal Senato, in base al quale si prevede la possibilità di impiegare un miliardo e mezzo per interventi su una strada del comune di Teglio, il cui sindaco è Gianpaolo Bissi, attuale sottosegretario al lavoro. Sinceramente non riesco a comprendere cosa abbia a che fare questa previsione con il testo in discussione; si tratta, infatti, di uno stanziamento a favore di un comune che, tra l'altro, è stato interessato dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1983, non da quelli del 1987!

Abbiamo presentato un emendamento tendente a sopprimere questo comma ed auspichiamo che la Commissione voglia garantirne l'approvazione.

Vi è da considerare, inoltre, un ulteriore aspetto, in merito al quale i colleghi della maggioranza non sono stati in grado di fornirmi spiegazioni plausibili. Mi riferisco al comma 2, che riguarda la costruzione di strade ed interventi nel settore del trasporto su gomma. È vero che alla lettera *b)* del comma 1 è stata recepita, in sede di Comitato ristretto, la nostra richiesta volta a riconoscere priorità al sistema ferroviario; tuttavia, vorrei ricordare ai colleghi che in questi giorni centinaia di studenti sono in sciopero, nelle valli interessate dal provvedimento, per richiamare l'attenzione sull'inadeguatezza dei collegamenti ferroviari e sulla necessità di pervenire ad un effettivo potenziamento. Mi sembra, quindi (per una questione di correttezza), che avremmo dovuto operare con gli stessi criteri in base ai quali si è pervenuti alla soppressione (nell'ambito del comma 2) del riferimento degli interventi da finanziare con i residui ANAS fino alla concorrenza di 600 miliardi. Ciò non è avvenuto, nonostante la maggioranza, sulla base dell'emendamento Salvoldi presentato in Comitato ristretto, si fosse impegnata ad operare in questo senso. Sarebbe stato opportuno, insomma, indicare per « nome e cognome » le tratte ferroviarie che la regione Lombardia dovrebbe potenziare; su questo specifico aspetto, comunque, mi riservo di intervenire nel prosieguo della discussione.

Infine, vorrei ricordare che dal testo originario è stato eliminato il riferimento ai cosiddetti collegamenti intervallivi, includendo in tale dizione anche le tratte che collegano con la Svizzera e la provincia di Bolzano; tuttavia, debbo osservare che nell'articolo 3 non viene esplicitamente esclusa la possibilità che i fondi previsti dalla legge possono essere dirottati in questa direzione (il che, da un punto di vista ambientale, sarebbe estremamente negativo). Pertanto, se possiamo ritenerci soddisfatti per l'avvenuta eliminazione dell'esplicito riferimento ai trafori, non lo siamo, invece, nel momento in cui si consideri la mancata esplicitazione del non utilizzo dei fondi per la realizzazione di questo tipo di opere. Dirò di più: nelle dichiarazioni apparse sulla stampa il ministro dei lavori pubblici ha esplicitamente richiamato questa possibilità...

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Sì, ma non ho dichiarato di volerla realizzare mediante questa legge!

SERGIO ANDREIS. Devo anche aggiungere che il giudizio del gruppo verde sull'articolo 3 è strettamente legato all'esito delle votazioni sui nostri emendamenti, relativi alla valutazione dell'impatto ambientale ed alla individuazione delle aree protette. Infatti, se i nostri emendamenti non saranno approvati, anche questo articolo (come, dal nostro punto di vista, l'intera legge) si trasformerà in una beffa. Non ha senso parlare di piani di ricostruzione e di sviluppo economico se

continuano a rimanere inapplicate le norme in vigore sulla valutazione di impatto ambientale e se non si risparmiano dal cemento (che prevedibilmente questa legge porterà nelle zone interessate) le aree protette!

Per queste ragioni, riservandomi di intervenire sui singoli emendamenti, ribadisco che il giudizio del gruppo verde sull'articolo 3 (stante la persistenza del comma 3 che, ripeto, è clientelare ed odioso) non potrà condurci ad un voto favorevole o, se preferite, non contrario.

EUGENIO TARABINI. A me sembra che si sia deteriorata l'atmosfera creatasi nelle precedenti sedute, che ritengo fosse frutto di un notevole sforzo espresso soprattutto da parte nostra.

Onorevole Andreis, qualche minuto fa lei ha ammesso che taluni richieste avanzate dal gruppo verde sono state accolte. Se guardiamo al testo in esame nel suo complesso (in particolare, se lo poniamo a confronto con quello trasmessoci dal Senato), credo che lei possa evincere la buona volontà dimostrata dalla maggioranza, portata ad un livello che non credo abbiate mai avuto occasione di verificare.

Fatte queste premesse, mi sembra inutile porre nuovamente in discussione tutti gli aspetti sui quali eravamo già pervenuti ad un accordo, dopo ampio dibattito. Ritengo che le sue considerazioni non debbano essere espresse in questa fase ma, più opporunamente, in quella dedicata alla discussione del problema dell'impatto ambientale.

ANNA DONATI. Vorrei chiedere al relatore un chiarimento sul comma 2 dell'articolo 3, con particolare riferimento all'inciso: « si applicano, fino alla concorrenza di 600 miliardi, le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205 », cioè il cosiddetto decreto sui mondiali. Vorrei che si valutassero attentamente le disposizioni di tale comma, che si riferiscono all'utilizzo dei residui dell'ANAS relativamente ad opere connesse con i mondiali di calcio. Inserire tale previsione nella norma in esame costituisce una « truffa » analoga a quella operata quando fu approvata la risoluzione sulle colombiadi di Genova. Già allora contestai che si potesse far riferimento a questa procedura, perché le disposizioni contenute nel comma 1-*bis* dell'articolo 5 della legge n. 205 si riferiscono espressamente ad opere connesse ai mondiali di calcio. Non voglio con questo sostenere che l'uso dei residui dell'ANAS sia illegittimo (in sostanza si tratta di fondi stanziati per strade e autostrade), ma vorrei che qualcuno mi spiegasse che relazione vi sia tra le opere previste nella norma di cui ci stiamo occupando e i mondiali di calcio. A mio avviso, è solo un modo un po' « furbetto » per scavalcare le procedure di decisione all'interno del consiglio di amministrazione dell'ANAS, cercando di trovare una via preferenziale per l'effettuazione di alcune opere. Far riferimento, pertanto, al comma 1-*bis* dell'articolo 5 lo ritengo un vero e proprio abuso.

PRESIDENTE. Desidero far presente, essendo io stato sempre molto attento ai problemi della viabilità, che in sede di dibattito sul decreto per i mondiali era stato fatto un esplicito richiamo all'utilizzo dei residui ANAS anche per interventi necessari al ripristino delle strade danneggiate per la risoluzione delle emergenze in atto, in connessione con le finalità del decreto stesso.

Desidero inoltre far presente all'onorevole Andreis (egli ha sostenuto che, qualora si approvassero le sue proposte di modifica relative alle aree protette e alla valutazione di impatto ambientale, considererebbe con attenzione diversa l'articolo 3), che trattandosi di articoli aggiuntivi all'articolo 3, devono essere posti in votazione dopo l'articolo stesso.

ANNA DONATI. Desidero ancora ribadire relativamente alle osservazioni del presidente circa l'applicazione delle disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 5 a fronte di esigenze di sicurezza, che si tratta di una norma connessa strettamente ai mondiali di calcio. Il riferimento a questo

comma, a mio avviso, ha solo lo scopo di « far staccare assegni » all'ANAS senza passare per le procedure ordinarie di decisione all'interno del consiglio di amministrazione. Finché si tratta di opere connesse con i mondiali di calcio, esiste una connessione, ma in questo caso non capisco come questa connessione possa esservi, anche per le esigenze di sicurezza che lei, signor presidente, ha prima sottolineato.

DINO MAZZA. Ritengo che vi sia un'imprecisa valutazione della collocazione geografica della Valtellina. È noto che le più importanti arterie di collegamento con Milano (una delle sedi dei campionati di calcio), l'Austria e la Svizzera attraversano proprio la Valtellina. Ricordo anche che l'ultimo giro d'Italia dovette essere interrotto per un movimento franoso (verificatosi, quindi a distanza di due anni dagli eventi calamitosi che hanno colpito le zone di cui ci occupiamo), che bloccò il collegamento con Milano, tra l'alta e la bassa Valtellina.

È evidente che se non si risolvono queste situazioni di emergenza ancora in atto, vi è il rischio che durante le manifestazioni dei mondiali si possano interrompere importanti collegamenti.

La relazione delle opere in Valtellina con i mondiali di calcio è evidente a chiunque conosca la geografia di quei luoghi.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere ora alla votazione dei subemendamenti presentati all'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 3. Qual è il parere del relatore e del Governo ?

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento Galli ed altri 0. 3. 1. 4 e contrario ai subemendamenti Cederna ed altri 0. 3. 1. 2 e Ciabarri ed altri 0. 3. 1. 9. Dichiaro altresì di ritirare il mio subemendamento 0. 3. 1. 12.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Mi associo al parere del relatore, ed esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3 e sui subemendamenti presentati dal relatore.

SERGIO ANDREIS. Avevamo a suo tempo predisposto emendamenti con riferimento al testo unificato, che adesso dovremmo presentare come subemendamenti.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Vorrei invitarla a non presentarli, poiché essi risulterebbero non più coerenti con il testo, interamente sostitutivo dell'articolo 3, da me predisposto.

SERGIO ANDREIS. D'accordo, consideriamo quegli emendamenti come ritirati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 3. 1. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Cederna ed altri 0. 3. 1. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 3. 1. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Galli ed altri 0. 3. 1. 4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 3. 1. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 3. 1. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 3. 1. 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 3. 1. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Ciabarri ed altri 0. 3. 1. 9.

VINCENZO CIABARRI. Rilevo che vi è un'ostinazione incomprensibile, da parte della maggioranza, a riproporre il comma 3 dell'articolo 3 che, nel testo del Senato, rispondeva a chiarissime, esplicite finalità poiché addirittura si faceva menzione del paese, della via interessata. Il comma in questione a parte di molti venne giudicato discutibile: però esso si inseriva in un testo che già presentava molte storture e ridondanze, per cui quella disposizione era persino più accettabile, allora.

Risulta invece assolutamente incomprensibile che sopravviva ora un'elargizione di un miliardo e mezzo, di natura clientelare, dopo aver compiuto sul testo in oggetto un lavoro molto serio – che noi riconosciamo – di ripulitura, di collegamento dell'articolato con la legge n. 183 del 1989, di definizione di un preciso impianto istituzionale.

Si è tentato di occultare il problema, e così è scomparso il riferimento al comune interessato e alla sua via, però, da questo punto di vista, si è caduti dalla padella nella brace, in quanto la motivazione con cui si vuole elargire questa somma è ancora più grave della precedente: si trattava prima di una spesa clientelare, ora di una spesa discutibile. Con essa, infatti, si vogliono rifinanziare le opere di ricostruzione connesse alla calamità naturale del 1983, riguardo alla quale la regione Lombardia ha avuto a suo tempo congrue disponibilità finanziarie: ricordo anzi che, a proposito di esse, la regione non ha ancora presentato il rendiconto, mentre è stata nominata una commissione d'inchiesta.

Ripeto che ci sembra veramente discutibile ed incomprensibile una simile ostinazione nel proporre una formulazione così grave. Stiamo conducendo un dibattito ancora molto faticoso, ma in cui si profila comunque un netto miglioramento del testo in esame: ebbene, vorrei che fosse chiaro che questo comma 3 costituisce una macchia molto seria – anche se riguarda una cifra esigua – nell'intera impostazione del provvedimento di legge.

EUGENIO TARABINI. Sono dispiaciuto di trovarmi a difendere una norma cui viene annesso – stante l'ispirazione che l'ha prodotta a suo tempo – un significato che, nell'attuale stesura dell'articolato, essa non presenta.

Nel testo licenziato dal Senato si stanziavano 1.500 milioni per la sistemazione delle case di via Canove: dizione che veramente costituiva una macchia nel provvedimento di legge. Tale norma è stata però oggi trasformata in un'altra, giustificata dal fatto che se è vero che la regione Lombardia ebbe a suo tempo le somme per ovviare alle conseguenze della calamità naturale del 1983, è anche vero che oggi essa non ha più un quattrino disponibile, essendo impegnata in una controversia con la società concessionaria dei lavori.

Si è allora pensato di utilizzare un miliardo e mezzo nell'ambito di questo provvedimento di legge (tenendo presente poi che si tratta pur sempre di far fronte alla ricostruzione a seguito di un'altra calamità naturale che non fu una bazzecola, ma causò parecchi morti), studiando parallelamente una disposizione in base alla quale le somme di fatto residuanti dalla gestione relativa alla calamità del 1983 verranno versate al fondo del piano socio-economico, del piano di ricostruzione e sviluppo, per essere utilizzate in applicazione della legge sui parchi.

Perciò, onorevoli colleghi, o noi lavoriamo in sede di Comitato ristretto con certi intenti, cercando di combinare le varie esigenze cui le norme devono servire, ed allora quando abbiamo raggiunto una specie di intesa, questa deve valere; oppure è inutile che perdiamo tempo a discutere.

Abbiamo previsto quella norma proprio con un intento razionalizzatore. Ritengo, quindi, che quanto previsto al comma 3 costituisca un modo corretto ed onesto di procedere, in quanto si prevede l'utilizzo di fondi che di fatto residuano dalla gestione relativa alla calamità del 1983.

GIORGIO MEDRI. Desidero dare atto al collega Tarabini dell'onestà del suo intervento. Ricordo che su questa specifica questione avevamo già avuto modo di scambiarci pareri, e poiché io stesso manifestai perplessità e riserve, ritengo che, al pari del collega che mi ha or ora preceduto, debba esprimere, adesso, il mio punto di vista: poiché resta il fatto che la norma in questione risulta intestata non solo ad una via, ad un paese ma anche ad un parlamentare, dichiaro di astenermi dal voto.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, in relazione alla prossima votazione del subemendamento soppressivo del comma 3, chiedo la verifica del numero legale. Aggiungo che la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di deputati, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del regolamento della Camera.

ANNA MILVIA BOSELLI. Signor presidente, ritengo che questa richiesta rappresenti lo strumento più adeguato per richiamare la maggioranza alle proprie responsabilità in relazione alla deliberazione su una norma come quella in discussione.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Dichiaro di condividere quanto detto dal collega Tarabini, ed aggiungo che la norma prevista al comma 3 dell'articolo 3 interviene per sanare un ritardo non imputabile a nessuno, negli interventi della regione. Precisato, altresì, che si tratta di una somma non concessa *una tantum*, ma di entità pari agli importi dei lavori (cioè fino a 1.500 milioni), ritengo che con quanto previsto al succitato comma sia possibile rispondere alle legittime aspirazioni delle popolazioni colpite dalla calamità del 1983.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani, in un orario da definire in relazione agli impegni dell'Assemblea. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 14 dicembre 1989

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO